



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

***European Digital Law of the Person, of the Contract
and of the Technological Marketplace - EUDILA
Cattedra Jean Monnet del Progetto ERASMUS +***

DIRITTO ALL'OBLIO E DEINDICIZZAZIONE

***Equilibrio tra protezione dei dati personali e
diritto di informazione nell'era digitale***

Matteo Pacetti

0365708

Anno accademico 2024/2025

Indice

Abstract.....	3
1. Dal diritto alla riservatezza al diritto al corretto trattamento dei dati personali	4
1.1 L'evoluzione costituzionale: dall'ordinamento dell'avere a quello dell'essere (Art. 2 Cost.)	4
1.2 Giurisprudenza storica: dai casi Soraya (1975) e Veronesi (1985) alla tutela dell'identità personale	6
1.3 Fonti normative: Legge 675/1996, D.lgs. 196/2003, GDPR (Art. 17) e contributi dottrinali.....	7
2. Il diritto all'oblio e il bilanciamento con il diritto all'informazione.....	8
2.1 Natura giuridica del diritto all'oblio e sue origini giurisprudenziali	8
2.2 Art. 17 GDPR e principio di cancellazione: contenuti, limiti e tempistiche di esercizio.....	10
2.3 Interesse pubblico, attualità della notizia e criteri di bilanciamento (Art. 21 Cost.)	11
3. La deindicizzazione nei motori di ricerca: il caso Google Spain.....	13
3.1 La sentenza della Corte di giustizia UE (13 maggio 2014): contesto, principi e impatti	13
3.2 Deindicizzazione come strumento di tutela: natura, procedura e limiti	15
3.3 Evoluzione giurisprudenziale in Italia: Cass. 19681/2019, Cass. 20861/2021 e oltre.....	16
Conclusioni.....	17
Bibliografia.....	19

Abstract

Nell'era digitale, la tutela della privacy e dell'identità personale si misura con una memoria della rete che conserva, in modo potenzialmente illimitato e duraturo, informazioni non sempre più attuali. Le informazioni diffuse online possono restare accessibili per un tempo indefinito, con conseguenze rilevanti sulla reputazione, sulla dignità e sulla libertà individuale dell'interessato. In tale contesto, il diritto all'oblio e la deindicizzazione assumono un ruolo centrale tra gli strumenti giuridici finalizzati alla salvaguardia della sfera privata e a un trattamento dei dati personali improntato a criteri di proporzionalità e responsabilità. Il presente lavoro ripercorre l'evoluzione storica, normativa e giurisprudenziale del diritto all'oblio, dalle sue origini nel sistema italiano ed europeo sino al riconoscimento espresso nell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)¹. Particolare attenzione è dedicata al bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto di informazione, tutelato dall'articolo 21 della Costituzione, in un contesto in cui i diritti fondamentali possono entrare in conflitto e richiedere una valutazione caso per caso. Viene approfondito il ruolo determinante dei motori di ricerca, divenuti snodi privilegiati di accesso all'informazione, con riferimento alla storica sentenza *Google Spain* della Corte di giustizia dell'Unione europea², che ha delineato i presupposti della deindicizzazione come strumento di tutela. Dopo un inquadramento costituzionale e teorico, si analizzano le principali pronunce italiane successive, con particolare riguardo agli orientamenti della Corte di Cassazione, evidenziando approcci interpretativi e criticità applicative. La parte

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), in G.U.U.E., L 119, 4 maggio 2016, p. 1.

² Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, ECLI:EU:C:2014:317.

conclusiva offre una riflessione sulle nuove sfide poste dall'evoluzione tecnologica, con attenzione all'impiego crescente di algoritmi, intelligenza artificiale e big data, nonché al ruolo delle autorità di controllo nel garantire l'effettività della protezione della persona nel contesto digitale. Il diritto all'oblio emerge, in conclusione, come un istituto giuridico dinamico e in progressiva ridefinizione, espressione della cittadinanza digitale e simbolo delle tensioni contemporanee tra individuo, informazione e memoria collettiva.

1. Dal diritto alla riservatezza al diritto al corretto trattamento dei dati personali

1.1 L'evoluzione costituzionale: dall'ordinamento dell'avere a quello dell'essere (Articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana)

Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948, l'ordinamento giuridico italiano ha conosciuto una transizione radicale: da un impianto liberale incentrato sulla tutela della proprietà privata e delle libertà formali, si è passati a un modello fondato sulla centralità della persona e dei suoi diritti inviolabili. Tale passaggio segna il superamento dell'“ordinamento dell'avere” in favore di un “ordinamento dell'essere”, nel quale la dignità dell'individuo costituisce il fulcro del sistema. In questo contesto, l'articolo 2 della Costituzione assume un ruolo cardine, riconoscendo che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», e richiedendo al contempo «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»³. L'ampiezza e l'indeterminatezza di tale formulazione hanno consentito alla dottrina e alla giurisprudenza di configurare l'articolo 2 come una clausola aperta, capace di accogliere diritti non espressamente elencati, ma coerenti con l'evoluzione

³ Costituzione della Repubblica Italiana, art. 2, in *Gazz. Uff.* n. 298, ediz. straord., 27 dicembre 1947.

della società. Tra questi si colloca il diritto alla riservatezza, divenuto oggetto di tutela costituzionale per via interpretativa. Inizialmente concepito in senso negativo, come diritto a non subire ingerenze arbitrarie nella vita privata, ha trovato un primo riconoscimento giurisprudenziale nella nota sentenza “Soraya”⁴, con cui la Corte di Cassazione ha affermato il diritto alla tutela della vita privata anche per le personalità pubbliche, in assenza di un interesse pubblico apprezzabile alla notizia. La protezione della sfera privata si è successivamente evoluta in senso positivo, come diritto al controllo sui propri dati e alla propria rappresentazione identitaria. In questa direzione si colloca il riconoscimento giurisprudenziale del diritto all’identità personale, delineato nella sentenza “Veronesi”⁵, che sancisce il diritto dell’individuo a essere rappresentato all’esterno in modo veritiero, aggiornato e coerente con la propria identità personale. Il sistema costituzionale, attraverso l’articolo 2, ha così anticipato la necessità di tutelare la persona in modo dinamico, includendo anche i bisogni emersi con l’evoluzione tecnologica e l’affermazione del cyberspazio. In questo scenario, l’affermazione della riservatezza e dell’identità personale, emerse dapprima come costruzioni giurisprudenziali e poi come diritti fondamentali, testimonia in modo esemplare il passaggio da un impianto normativo centrato sui beni a uno fondato sulla persona. Tali diritti, oggi pienamente riconosciuti nell’ordinamento costituzionale e rafforzati dal diritto europeo, esprimono l’esigenza di tutelare l’individuo nella sua interezza, anche rispetto alle nuove vulnerabilità digitali. Il passaggio dall’“avere” all’“essere” si configura, dunque, come una svolta profonda: la persona, nella sua dimensione fisica, morale e relazionale, diviene il centro dell’ordinamento, in linea con le esigenze di protezione che caratterizzano l’attuale società digitale.

⁴ Cass. civ., sez. I, sent. 27 marzo 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1975, I, c. 1715.

⁵ Trib. Roma, sent. 20 maggio 1985, in *Giur. cost.*, 1985, p. 1890.

1.2 Giurisprudenza storica: dai casi Soraya (1975) e Veronesi (1985) alla tutela dell'identità personale

L'affermazione del diritto alla riservatezza in Italia si è sviluppata inizialmente in assenza di una normativa organica, trovando nella giurisprudenza un canale privilegiato di elaborazione. Due pronunce della Corte di Cassazione si configurano come momenti fondativi nella costruzione giuridica del diritto alla riservatezza e del successivo concetto di identità personale. La prima svolta si colloca nel 1975 con la sentenza n. 2129, nota come *caso Soraya*, che riconobbe a una persona, pur notoriamente esposta al pubblico, il diritto a vedere tutelata la propria vita privata da ingerenze arbitrarie e non giustificate da un interesse pubblico apprezzabile. Il caso riguardava la pubblicazione non autorizzata di immagini della principessa Soraya in un contesto di vita privata, e la Corte ritenne che la notorietà non potesse costituire da sola un motivo sufficiente per comprimere il diritto alla riservatezza. Fu così affermato, per la prima volta in modo esplicito, il principio secondo cui la tutela della dignità della persona può prevalere su interessi economici o di cronaca, in caso di conflitto tra diritti fondamentali. Un decennio più tardi, la giurisprudenza compì un ulteriore passo avanti con il cosiddetto *caso Veronesi* (1985), nel quale venne delineato il diritto all'identità personale come autonomo e distinto rispetto a quello alla riservatezza. Il procedimento riguardava la diffusione di informazioni obsolete e potenzialmente lesive dell'immagine pubblica di un soggetto. La Corte affermò che, sebbene i fatti fossero veri, la loro riproposizione priva di aggiornamento comprometteva la corretta rappresentazione dell'identità attuale dell'individuo, enfatizzando il diritto a non essere associati a una narrazione superata e non più coerente con il proprio percorso personale e sociale. Tali pronunce, frutto di un'interpretazione estensiva dell'articolo 2 della Costituzione, hanno colmato un vuoto normativo, anticipando l'intervento del legislatore e ponendo le basi per una più articolata tutela dei dati personali. L'evoluzione giurisprudenziale

ha inoltre contribuito a ridefinire la nozione di “persona” in senso relazionale e dinamico, aprendo la strada a un sistema giuridico capace di fronteggiare le nuove sfide poste dalla digitalizzazione e dall’esposizione mediatica pervasiva.

1.3 Fonti normative: Legge 675/1996, D.lgs. 196/2003, GDPR (Art. 17) e contributi dottrinali

Il percorso normativo che ha condotto all’attuale disciplina europea e nazionale sul trattamento dei dati personali affonda le sue radici nella Legge n. 675 del 31 dicembre 1996⁶, primo testo organico italiano dedicato alla tutela della riservatezza. Fortemente ispirata dalla Direttiva 95/46/CE, essa rappresentò una svolta nell’affermazione del diritto alla privacy, elevandolo da principio giurisprudenziale a diritto soggettivo tutelato. L’introduzione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sin da questa fase, evidenziava la volontà di garantire un controllo indipendente sull’uso delle informazioni personali da parte di enti pubblici e privati. Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, noto come *Codice in materia di protezione dei dati personali*⁷, l’ordinamento italiano ha consolidato e sistematizzato le disposizioni precedenti, introducendo principi fondamentali quali liceità, finalità, proporzionalità e sicurezza del trattamento. Il Codice ha inoltre esteso la tutela a nuovi soggetti e contesti, anticipando molte delle problematiche sorte con l’avvento delle tecnologie digitali. Un ulteriore passo evolutivo si è verificato con l’adozione del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation – GDPR*), direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018. Esso ha introdotto una concezione più ampia e dinamica della protezione dei dati personali, ponendo l’accento sul diritto dell’interessato al controllo delle proprie informazioni, anche mediante strumenti giuridici innovativi, tra cui

⁶ Legge 31 dicembre 1996, n. 675, *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*, in *Gazz. Uff.*, n. 5, 8 gennaio 1997.

⁷ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Gazz. Uff.* n. 174, *suppl. ord.* 123, 29 luglio 2003.

spicca il diritto alla cancellazione, disciplinato all'articolo 17 GDPR. Tale articolo stabilisce che l'interessato ha diritto a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, qualora ricorrano specifiche condizioni, tra cui: la revoca del consenso, il venir meno della finalità del trattamento o la sua illiceità. Dal punto di vista dottrinale, l'evoluzione normativa è stata letta come indice di una crescente attenzione verso la tutela dell'identità digitale e della reputazione online. Autorevoli studiosi, tra cui Stefano Rodotà e Giovanni Pizzetti, hanno sottolineato come il diritto all'oblio, derivato dal più ampio diritto alla cancellazione, costituisca un importante contrappeso alla pervasività informativa del web, incidendo profondamente sull'immagine e sull'autodeterminazione dell'individuo nell'ambiente digitale. In tale ottica, le norme analizzate non si limitano a regolare il trattamento tecnico dei dati, ma si configurano anche come strumenti di bilanciamento tra il diritto di informazione e il rispetto della dignità della persona nel contesto tecnologico contemporaneo.

2. Il diritto all'oblio e il bilanciamento con il diritto all'informazione

2.1 Natura giuridica del diritto all'oblio e sue origini giurisprudenziali

Il diritto all'oblio può essere definito come l'interesse legittimo dell'individuo a non restare esposto, a tempo indeterminato, alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla reiterata ripubblicazione di notizie che, pur originariamente lecite, abbiano perso nel tempo la loro attualità e rilevanza pubblica. Esso rappresenta una manifestazione autonoma del più ampio diritto alla protezione dei dati personali, incentrata sul fattore temporale: l'interesse all'informazione, infatti, può progressivamente venir meno, lasciando prevalere l'esigenza di tutela della sfera privata e dell'identità personale. In Italia, l'elaborazione giurisprudenziale del diritto all'oblio ha preso forma a partire dagli anni Novanta. Un caso emblematico è

rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Roma del 15 maggio 1995⁸, in cui si affrontava la legittimità della ripubblicazione, a distanza di oltre trent'anni, di un fatto di cronaca giudiziaria riguardante un cittadino ormai estraneo alla vita pubblica. Il Tribunale stabilì che, sebbene i fatti fossero veri e già oggetto di copertura mediatica, la loro rinnovata diffusione, priva di attualità e senza nuovi elementi di interesse pubblico, rappresentasse una violazione della riservatezza, configurabile anche come diffamazione. A questa pronuncia hanno fatto seguito importanti sviluppi, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I civile, n. 3679 del 9 aprile 1998⁹, che ha confermato la rilevanza del decorso del tempo nella valutazione dell'interesse pubblico, e la successiva sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012¹⁰, che ha riconosciuto il diritto all'oblio anche in assenza di specifica normativa, ponendo l'accento sulla necessità di aggiornare l'informazione alla luce dell'evoluzione giudiziaria del fatto, al fine di tutelare la dignità della persona interessata. Il diritto all'oblio, inizialmente ancorato alla tutela della riservatezza, si è poi evoluto come diritto autonomo, con una dimensione dinamica che richiede un continuo bilanciamento con altri diritti costituzionalmente garantiti, in particolare con il diritto di informazione e il diritto di cronaca. In tale prospettiva, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19681 del 2019, hanno sistematizzato le condizioni in cui il diritto all'oblio può essere esercitato¹¹, distinguendo tra cancellazione del contenuto originario, deindicizzazione dai motori di ricerca e cancellazione dei dati personali in base alla normativa vigente. A livello europeo, un decisivo consolidamento è avvenuto con la storica sentenza Google Spain della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che nel 2014 ha riconosciuto la responsabilità del gestore del motore di ricerca per il trattamento dei dati personali indicizzati e ha sancito l'obbligo, in presenza di determinate condizioni, di procedere alla deindicizzazione

⁸ Trib. Roma, sent. 15 maggio 1995, in *Foro it.*, 1995, I, p. 2612.

⁹ Cass. civ., sez. I, sent. 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, I, c. 2432.

¹⁰ Cass. civ., sez. I, sent. 5 aprile 2012, n. 5525, in *Giur. it.*, 2012, c. 1231.

¹¹ Cass. civ., sez. unite, sent. 22 luglio 2019, n. 19681, in *Foro it.*, 2019, I, 3508.

di contenuti lesivi dell'interessato. Il diritto all'oblio ha così assunto un rilievo centrale nel contesto della cittadinanza digitale, trovando un riferimento esplicito nell'articolo 17 del GDPR, che riconosce all'interessato il diritto alla cancellazione dei propri dati personali in presenza di specifici presupposti, quali, tra gli altri, la perdita di attualità della finalità del trattamento o la sua illiceità. Tale previsione normativa ha istituzionalizzato una tutela già delineata in ambito giurisprudenziale, confermando la rilevanza costituzionale ed europea del diritto all'oblio nel bilanciamento tra memoria collettiva e diritto all'identità.

2.2 Art. 17 GDPR e principio di cancellazione: contenuti, limiti e tempistiche di esercizio

L'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679¹, noto come GDPR, disciplina il cosiddetto "diritto alla cancellazione", di cui il diritto all'oblio costituisce una particolare espressione, soprattutto nel contesto della deindicizzazione online. Approfondire l'articolo 17 significa, dunque, esaminare le basi giuridiche da cui il diritto all'oblio trae legittimità, chiarendo al tempo stesso che i due istituti, pur connessi, non coincidono: il diritto all'oblio è una manifestazione specifica del più ampio diritto alla cancellazione, connotata da un forte elemento temporale e reputazionale, tipico della deindicizzazione. L'articolo 17 attribuisce all'interessato il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali "senza ingiustificato ritardo", al ricorrere di specifiche condizioni previste al paragrafo 1: tra queste, il venir meno della finalità originaria del trattamento, la revoca del consenso, l'opposizione al trattamento nei termini previsti dall'articolo 21 del GDPR, l'illiceità del trattamento, l'adempimento di un obbligo legale o la raccolta di dati relativi a minori nell'ambito dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che qualora i dati siano stati resi pubblici, il titolare debba adottare misure ragionevoli, tenuto conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione,

per informare gli altri titolari del trattamento della richiesta di cancellazione, comprese eventuali operazioni di deindicizzazione da motori di ricerca. Il diritto alla cancellazione, tuttavia, non ha carattere assoluto: il paragrafo 3 elenca le circostanze in cui può essere escluso, tra cui la necessità di tutela della libertà di espressione e del diritto di informazione, l'adempimento di obblighi legali, ragioni di interesse pubblico in ambito sanitario, esigenze archivistiche, di ricerca scientifica o storica, o l'esercizio di diritti in sede giudiziaria. Quanto ai tempi di esecuzione, l'articolo 17 del GDPR prevede che la cancellazione debba essere effettuata "senza ingiustificato ritardo", lasciando al titolare del trattamento un margine di valutazione in base alle circostanze del caso concreto. Diverso è il profilo temporale legato al diritto all'oblio, che trova fondamento in elaborazioni giurisprudenziali: in alcune pronunce e nella prassi delle autorità garanti, si è ritenuto che un arco temporale di circa quattro anni dalla pubblicazione possa rappresentare un intervallo ragionevole oltre il quale, in assenza di fatti nuovi o atualizzanti, la permanenza online di determinate informazioni risulti sproporzionata rispetto all'interesse pubblico alla conoscenza. In definitiva, l'articolo 17 del GDPR si configura come uno strumento volto a bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali con altre libertà fondamentali, assumendo un ruolo cruciale nell'ambiente digitale, dove la replicabilità e la permanenza indefinita delle informazioni amplificano i rischi di danno alla reputazione e all'identità dell'individuo.

2.3 Interesse pubblico, attualità della notizia e criteri di bilanciamento (Art. 21 Cost.)

Nel contesto del diritto all'oblio, una questione centrale è rappresentata dal bilanciamento tra tale diritto e quelli alla libertà di espressione e di informazione, costituzionalmente garantiti dall'articolo 21 della Costituzione. Quest'ultimo sancisce che "tutti hanno diritto di manifestare

liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”¹², riconoscendo un valore fondamentale alla circolazione delle idee e delle notizie in una società democratica. Tuttavia, l’esercizio del diritto di informazione non può essere assoluto, ma deve rispettare criteri consolidati nella giurisprudenza, quali la verità oggettiva della notizia, la correttezza espositiva (continenza) e la sua attualità e rilevanza sociale al momento della diffusione. La Corte di Cassazione ha infatti più volte affermato che la pubblicazione di un fatto, per essere lecita, deve rispondere a un interesse pubblico attuale e concreto, non solo al momento della prima diffusione, ma anche nelle successive riproposizioni. Tali esigenze si acquiscono nell’ambiente digitale, dove la permanenza e l’indicizzazione automatica delle informazioni online comportano un accesso potenzialmente illimitato e atemporale a contenuti che potrebbero aver perso ogni attualità. In questo quadro, il diritto all’oblio funge da strumento di riequilibrio, volto ad evitare che la mera persistenza online di un’informazione ormai superata possa tradursi in un pregiudizio ingiustificato per la dignità e la reputazione della persona interessata. Non si tratta, quindi, di cancellare la memoria storica o di limitare arbitrariamente il diritto di cronaca, ma di garantire una gestione proporzionata e contestualizzata della permanenza dei dati, in funzione della loro utilità collettiva e dell’interesse pubblico alla conoscenza. Il bilanciamento deve avvenire caso per caso, valutando criteri quali la notorietà del soggetto, la gravità del fatto riportato, il tempo trascorso dalla pubblicazione originaria e l’eventuale presenza di sviluppi nuovi che ne rinnovino la rilevanza. Nella prassi giurisprudenziale, il giudice è chiamato anche ad individuare il rimedio meno invasivo possibile: oltre alla cancellazione integrale, possono essere disposti interventi più calibrati, come la deindicizzazione selettiva, l’anonimizzazione parziale o l’inserimento di disclaimers contestualizzanti, che preservano l’accesso all’informazione per finalità di ricerca,

¹² Costituzione della Repubblica Italiana, art. 21, in *Gazz. Uff.* n. 298, ediz. straord., 27 dicembre 1947.

cronaca o archiviazione, evitando nel contempo un pregiudizio sproporzionato per l'interessato. A livello europeo, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza Google Spain del 13 maggio 2014², ha chiarito che il diritto all'oblio non può prevalere automaticamente sul diritto all'informazione, specie quando le informazioni riguardano personaggi pubblici o fatti di interesse collettivo.

3. La deindicizzazione nei motori di ricerca: il caso Google Spain

3.1 La sentenza della Corte di giustizia UE (13 maggio 2014): contesto, principi e impatti

La svolta decisiva in materia di diritto all'oblio a livello europeo è stata sancita dalla storica sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 maggio 2014², resa nella causa C-131/12 (Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja González). La vicenda traeva origine dalla richiesta avanzata da un cittadino spagnolo, Mario Costeja González, il quale domandava la rimozione di alcuni link associati al proprio nome che conducevano ad una pagina web relativa ad una procedura di pignoramento per debiti, pubblicata nel 1998 su un quotidiano spagnolo. Pur trattandosi di informazioni veritiere e lecitamente diffuse all'epoca, il reclamante riteneva che la persistente reperibilità online, a distanza di oltre quindici anni, risultasse lesiva della propria immagine e sproporzionata rispetto all'interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti. Con tale pronuncia, la Corte ha affermato per la prima volta che i gestori dei motori di ricerca, come Google, devono essere considerati “titolari del trattamento” dei dati personali che indicizzano e rendono accessibili attraverso i risultati delle ricerche. In quanto tali, essi sono soggetti agli obblighi derivanti dalla Direttiva 95/46/CE¹³ (poi abrogata dal GDPR), e dunque responsabili della conformità del trattamento

¹³ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in G.U.U.E., L 281, 23 novembre 1995.

alle regole sulla protezione dei dati. La Corte ha inoltre stabilito che l'interessato può ottenere la rimozione dei link ai contenuti che lo riguardano qualora le informazioni, pur veritiere, siano divenute nel tempo inadeguate, non pertinenti o non più rilevanti rispetto alle finalità del trattamento. Il passaggio del tempo, quindi, assume un ruolo determinante nella valutazione dell'attualità e dell'interesse pubblico della notizia. La sentenza ha introdotto un principio di portata innovativa: la tutela dell'identità personale e digitale dell'individuo può prevalere non solo sulla libertà d'impresa del gestore del motore di ricerca, ma anche sul diritto all'informazione, qualora quest'ultimo risulti recessivo in assenza di un interesse collettivo concreto. È stato inoltre chiarito che la rimozione richiesta non implica necessariamente la cancellazione del contenuto dalla fonte originaria, bensì la sua deindicizzazione dai risultati di ricerca generati in associazione al nome dell'interessato. Ne emerge una concezione del diritto all'oblio inteso principalmente come diritto alla deindicizzazione, piuttosto che come diritto alla cancellazione totale del contenuto. L'impatto sistemico della pronuncia è stato immediato: essa ha anticipato alcuni degli strumenti di tutela successivamente recepiti nel Regolamento (UE) 2016/679 e ha imposto ai principali motori di ricerca l'adozione di meccanismi procedurali per la gestione delle richieste di rimozione. Il caso Google Spain rappresenta pertanto una pietra miliare nello sviluppo del diritto europeo alla protezione dei dati personali e ha avviato un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale sull'equilibrio tra riservatezza, diritto di informazione e ruolo degli intermediari digitali. Tuttavia, è significativo osservare che, pur avendo ottenuto un riconoscimento giuridico di principio, la richiesta del sig. Costeja González non fu accolta in via definitiva: né Google né l'autorità spagnola procedettero alla rimozione dei collegamenti, poiché, a seguito dell'enorme risonanza mediatica del caso, prevalse l'interesse pubblico attuale legato alla notorietà della vicenda stessa. In un paradosso evidente, ciò che l'interessato desiderava venisse dimenticato è divenuto oggetto di attenzione globale, finendo per consolidare la sua presenza online anziché limitarla. Questo esito conferma

che il diritto all'oblio, pur fondato giuridicamente, non si applica automaticamente, ma richiede una valutazione caso per caso alla luce del bilanciamento tra i diritti in gioco.

3.2 Deindicizzazione come strumento di tutela: natura, procedura e limiti

La deindicizzazione rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui si attua, in concreto, il diritto all'oblio nell'ambiente digitale. Essa consiste nella rimozione dei collegamenti ipertestuali (link) dai risultati generati dai motori di ricerca in risposta a una query nominativa, impedendo così che determinate informazioni siano immediatamente reperibili attraverso l'inserimento del nome e cognome dell'interessato. Occorre chiarire che la deindicizzazione non comporta la rimozione del contenuto dalla fonte originaria: quest'ultimo rimane infatti accessibile sul sito presso cui è stato pubblicato. L'intervento incide unicamente sulla reperibilità dell'informazione nei risultati delle ricerche nominative, attenuandone la visibilità e l'impatto potenzialmente pregiudizievole per la persona interessata. La qualificazione giuridica dei motori di ricerca come titolari del trattamento dei dati personali, sancita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Google Spain, costituisce il presupposto per l'esercizio del diritto alla deindicizzazione. In virtù di tale ruolo, i gestori sono tenuti a esaminare le richieste dell'interessato e a verificare se la visualizzazione di determinati risultati, collegati al suo nome, comporti un pregiudizio sproporzionato rispetto all'interesse pubblico all'informazione. In presenza di un pregiudizio ritenuto rilevante, e in assenza di un interesse pubblico prevalente alla conoscibilità dell'informazione, il gestore è tenuto a procedere alla deindicizzazione del contenuto. La procedura, sebbene non espressamente disciplinata dal legislatore europeo, si è ormai consolidata nella prassi: i motori di ricerca mettono a disposizione moduli online per la presentazione delle richieste, che vengono valutate caso per caso secondo criteri di pertinenza, proporzionalità e attualità. Nel caso in cui la richiesta venga respinta o rimanga inevasa, l'interessato può rivolgersi all'Autorità Garante per

la protezione dei dati personali oppure promuovere un ricorso giurisdizionale. I limiti alla deindicizzazione derivano, in primo luogo, dall'esigenza di tutelare la libertà di espressione e il diritto di informazione, specialmente quando i contenuti riguardino personaggi pubblici o eventi di rilevanza collettiva. Non è sufficiente, pertanto, che l'informazione sia ritenuta sgradevole o lesiva dell'immagine personale: essa deve risultare non più attuale, sproporzionata rispetto al tempo trascorso e priva di rilevanza sociale nel momento della consultazione. Il bilanciamento tra i diritti coinvolti, ovvero il diritto all'oblio, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto di informazione, nonché il principio di trasparenza nella gestione delle informazioni di rilevanza pubblica, non può essere automatizzato, ma deve avvenire mediante un'attenta contestualizzazione, tenendo conto della natura del contenuto, della sua diffusione e del ruolo pubblico (o meno) dell'interessato.

3.3 Evoluzione giurisprudenziale in Italia: Cass. 19681/2019, Cass. 20861/2021 e oltre

In seguito alla sentenza Google Spain del 2014, la giurisprudenza italiana ha progressivamente consolidato l'interpretazione del diritto all'oblio, declinandone l'applicazione nel contesto dell'ordinamento nazionale. Un punto di svolta si è avuto con la sentenza n. 19681/2019 della Corte di Cassazione¹¹, che ha delineato in modo sistematico i presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio, specie attraverso la deindicizzazione dai motori di ricerca. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che anche dati veritieri e legittimamente pubblicati possono risultare lesivi della persona se privi di un attuale interesse pubblico. In tali casi, ha affermato la possibilità di ricorrere alla deindicizzazione, distinguendola dalla cancellazione del contenuto alla fonte. Questa forma di tutela intermedia consente di garantire l'equilibrio tra il diritto all'identità personale e quello all'informazione, senza compromettere la permanenza

dell'informazione nei suoi contesti originari. Successivamente, la sentenza n. 20861/2021¹⁴ della Corte di Cassazione, sezione I civile, ha consolidato l'orientamento inaugurato nel 2019, enfatizzando tre aspetti: il fattore temporale come parametro decisivo per accertare l'attualità dell'interesse pubblico; la possibilità di ricorrere alla sola deindicizzazione, senza rimuovere la notizia dalla fonte, quando tale misura risulti sufficiente a tutelare l'identità digitale dell'interessato; il rilievo del danno reputazionale quale indice della sproporzionalità fra permanenza online e utilità collettiva dell'informazione. In assenza di un interesse pubblico persistente, la permanenza dei link nei risultati di ricerca non è giustificata. Questi principi, ormai recepiti anche nei giudizi di merito, rafforzano un approccio rigorosamente "caso per caso", imperniato sul contesto attuale, sul ruolo pubblico della persona coinvolta e sul concreto impatto reputazionale. L'evoluzione giurisprudenziale italiana evidenzia una crescente attenzione verso la tutela dell'identità personale nell'ambiente digitale, in linea con gli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea e con le finalità del Regolamento (UE) 2016/679. In questo quadro, la deindicizzazione emerge come uno strumento proporzionato ed efficace, capace di coniugare l'accesso all'informazione con la protezione della persona.

Conclusioni

La trasformazione digitale ha reso sempre più centrale la protezione dell'identità personale, mettendo in luce i limiti di un ordinamento giuridico originariamente non concepito per fronteggiare la permanenza indefinita e la diffusività incontrollata delle informazioni online. In tale scenario, il diritto all'oblio si è affermato come una risposta normativa e giurisprudenziale alla crescente esposizione dei soggetti nell'ecosistema digitale, configurandosi come strumento chiave per bilanciare il diritto di informazione con la dignità e la reputazione della persona.

¹⁴ Cass. civ., sez. I, sent. 20 luglio 2021, n. 20861, in *Foro it.*, 2021, I, 3456.

L'analisi ha evidenziato come il diritto all'oblio non rappresenti una prerogativa assoluta, ma si collochi all'intersezione tra principi fondamentali: la trasparenza dell'informazione, il pluralismo mediatico, l'interesse pubblico e la tutela della sfera privata. A partire dalla sua genesi giurisprudenziale, con la storica sentenza del Tribunale di Roma del 1995, fino alla codificazione nell'articolo 17 del GDPR e al riconoscimento sovranazionale nella sentenza Google Spain, l'istituto si è evoluto fino a divenire uno degli elementi distintivi della cittadinanza digitale europea. La disciplina della deindicizzazione ha posto in evidenza il ruolo attivo dei motori di ricerca, titolari del trattamento dei dati, nel garantire l'equilibrio tra i diritti coinvolti. La giurisprudenza europea ha riconosciuto agli interessati il diritto di ottenere la rimozione dei collegamenti a contenuti obsoleti o lesivi, in assenza di un interesse pubblico attuale alla conoscenza. Parallelamente, le Corti italiane, con le pronunce del 2019 e del 2021, hanno contribuito a definire parametri operativi basati sulla natura della fonte, sul tempo trascorso e sulla posizione dell'interessato. L'avvento di tecnologie fondate sull'intelligenza artificiale e sull'analisi predittiva rende ancora più complessa la tutela dell'identità digitale. Il rischio di una profilazione automatizzata, insieme alla possibilità che informazioni superate condizionino decisioni attuali, impone un ripensamento continuo degli strumenti di protezione. In questa prospettiva, il diritto all'oblio non va inteso come meccanismo di cancellazione indiscriminata, ma come strumento di controllo consapevole sulla propria rappresentazione online. Il futuro impone l'adozione di soluzioni normative flessibili, capaci di adattarsi all'evoluzione del cyberspazio, assicurando al tempo stesso pluralismo informativo e tutela dell'individuo. Le autorità garanti, i gestori delle piattaforme digitali e il legislatore europeo sono chiamati a cooperare per definire standard di protezione effettivi, trasparenti e proporzionati. Nel complesso, il diritto all'oblio si conferma come uno dei terreni di confronto più delicati tra memoria collettiva e identità individuale. La sua applicazione richiede un giudizio caso per caso, ancorato a principi giuridici solidi ma adattabili. La vera sfida sarà

mantenere questo equilibrio, garantendo un'informazione libera ma non perennemente vincolante, e una riservatezza che non sfoci nella censura, bensì si traduca in consapevolezza e autodeterminazione digitale.

Bibliografia

1. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), in G.U.U.E., L 119, 4 maggio 2016, p. 1.
2. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, ECLI:EU:C:2014:317.
3. Costituzione della Repubblica Italiana, art. 2, in *Gazz. Uff.* n. 298, ediz. straord., 27 dicembre 1947.
4. Cass. civ., sez. I, sent. 27 marzo 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1975, I, c. 1715.
5. Trib. Roma, sent. 20 maggio 1985, in *Giur. cost.*, 1985, p. 1890.
6. Legge 31 dicembre 1996, n. 675, *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*, in *Gazz. Uff.*, n. 5, 8 gennaio 1997.
7. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Gazz. Uff.* n. 174, suppl. ord. 123, 29 luglio 2003.
8. Trib. Roma, sent. 15 maggio 1995, in *Foro it.*, 1995, I, p. 2612.

9. Cass. civ., sez. I, sent. 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, I, c. 2432.
10. Cass. civ., sez. I, sent. 5 aprile 2012, n. 5525, in *Giur. it.*, 2012, c. 1231.
11. Cass. civ., sez. unite, sent. 22 luglio 2019, n. 19681, in *Foro it.*, 2019, I, 3508.
12. Costituzione della Repubblica Italiana, art. 21, in *Gazz. Uff.* n. 298, ediz. straord., 27 dicembre 1947.
13. Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in G.U.U.E., L 281, 23 novembre 1995.
14. Cass. civ., sez. I, sent. 20 luglio 2021, n. 20861, in *Foro it.*, 2021, I, 3456.